



DOTT. ANGELO PANNISCO
Consulente del Lavoro



AVV. MELANIA LAZZARIN
Avvocato

Treviso, 24 settembre 2021

AI GENTILI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 15 - 2021

Oggetto: OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, ha esteso l'obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi liberi professionisti e collaboratori familiari, a partire **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**.

Il suddetto obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Organizzazione e soggetti incaricati del controllo del Green Pass in ambito lavorativo

In ambito lavorativo è il **datore di lavoro** che deve verificare il possesso del Green Pass.

Nell'ipotesi di lavoratori esterni che accedano ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso** ai luoghi di lavoro e individuando, altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso.

In sintesi, entro il prossimo 15 ottobre i datori di lavoro dovranno:

- informare i dipendenti della prossima entrata in vigore dei nuovi obblighi relativi al Green Pass;
- definire e rendere noto chi sarà il personale addetto ai controlli (datore di lavoro stesso o uno o più dipendenti);
- organizzare il servizio di controllo quotidiano al momento dell'ingresso dei lavoratori interni od esterni (utilizzando, per es., un elenco giornaliero cartaceo o informatico dei lavoratori interni od esterni presenti nell'ambiente di lavoro, scaricando l'apposita App dedicata alla verifica dei green pass memorizzati negli smartphone, ecc.).



Conseguenze per il datore di lavoro inadempiente

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la **sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000**

Conseguenze per il lavoratore privo della certificazione verde Covid-19

Nel settore privato i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **senza conseguenze disciplinari** e con **diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**. Per i giorni di assenza ingiustificata **non** sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

In caso di controlli delle autorità competenti, a carico del personale che non posseda o non esibisca, a richiesta, la certificazione verde Covid-19 necessaria per accedere ai luoghi di lavoro, è applicabile la **sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500**

Per i lavoratori non vaccinati, il costo dei tamponi per ottenere la temporanea certificazione verde viene fissato in Euro 15,00 e rimane a carico del lavoratore interessato.

I tamponi ai lavoratori esentati dall'obbligo vaccinale saranno effettuati gratuitamente.

Il Decreto in oggetto stabilisce che la validità dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore mentre per i test antigenici la durata è di 42 ore.

I guariti dall'infezione da Covid non dovranno più attendere 15 giorni per ottenere la certificazione verde ma potranno averla da subito.

Infine, viene disposto che per coloro i quali contraggano il virus dopo 14 giorni dalla prima somministrazione del vaccino o dopo il ciclo completo di somministrazioni, il Green Pass avrà una durata di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco